

“UNIVERSITA’ AGRARIA DI TOLFA”
AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA
“MONTE PIANTANGELI”
STAGIONE VENATORIA 2023-24
“DISCIPLINARE STANZIALE”

Articolo 1 – (generalità)

- 1) Il presente disciplinare regola l’esercizio venatorio alla selvaggina stanziale all’interno dell’azienda faunistica;
- 2) All’interno dell’AFV è possibile cacciare le seguenti specie di selvaggina stanziale:
 - a) **FAGIANO comune** (phasianus colchicus).

Articolo 2 – (periodi)

- 1) La caccia alla selvaggina stanziale all’interno dell’azienda è consentita secondo quanto previsto dal calendario venatorio regionale;
- 2) Le battute di caccia non potranno avere inizio prima delle ore 08:00 e non dovranno terminare oltre le ore 13:00;
- 3) Le battute saranno svolte nei giorni consentiti dal calendario venatorio, ad eccezione dei giorni in cui sono previste le battute di caccia al cinghiale;

Articolo 3 – (modalità)

- 1) La caccia alla selvaggina stanziale in azienda può essere praticata esclusivamente da coloro ai quali sia stato rilasciato specifico permesso da parte del concessionario;
- 2) E’ consentito cacciare con l’ausilio del cane da ferma;
- 3) Le battute di caccia saranno consentite soltanto nelle zone indicate nel permesso di caccia rilasciato dal concessionario;

Articolo 4 – (carniere)

- 1) Ogni cacciatore può abbattere massimo 2 (due) capi di fagiano a giornata di caccia e massimo 15 capi per l'intera stagione venatoria;
- 2) La quota si intende esaurita al raggiungimento del numero massimo di abbattimenti consentiti, anche se questi avvengono in meno giornate di caccia;

Articolo 5 – (quote)

- 1) Per la stagione venatoria 2023-24 la quota annuale per la specie **FAGIANO** è quella stabilita con delibera di CDA DEL 18-07-2023;
- 2) Il mancato abbattimento dei capi previsti non dà diritto ad alcun rimborso;

Articolo 6 – (Adozione)

Il presente disciplinare è parte integrante del REGOLAMENTO generale adottato con delibera di ASSEMBLEA dei Delegati, pubblicato sull'albo pretorio e affisso presso la casa di caccia. L'accettazione costituisce presupposto imprescindibile al rilascio del permesso di caccia di cui all'articolo 6 del "regolamento generale".